

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 16/TFN – Sezione Disciplinare
(2019/2020)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 15/TFN-SD – RIUNIONE DEL 2 AGOSTO 2019**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare si è riunito il giorno 2.8.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Cesare Mastrocola - **Presidente**; Avv. Amedeo Citarella - Avv. Valentino Fedeli – Avv. Fabio Micali, Avv. Sergio Quirino Valente – **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia - **Rappresentante AIA**; dell'Avv. Salvatore Floriddia – **Segretario**.

“”

(7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO LIVIERI (all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società FC Sudtirool Srl), SOCIETÀ FC SUDTIROL SRL - (nota n. 502/1059 pf18-19 GC/GP/ma del 9.7.2019).

Il deferimento

Con nota prot.502/1059pf18-19/GC/GP/ma del 9.7.2019, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Ferruccio Livieri, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società FC SUDTIROL SRL, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS "ratione temporis" vigente e dell'art. 3, comma 1, stesso codice perché, inibito sino al 29.03.2019 dal G.S. presso il SGS con C.U. n. 89 del 19.02.2019 per aver ingiuriato il Sig. Babar Ali, arbitro della gara FC Sudtirool - Pordenone del 17.02.2019, valevole per il Campionato Nazionali Giovanissimi, Girone B, avendo incontrato il Sig. Babar Ali in data 20.02.2019 in Corso Libertà a Merano, lo ingiuriava nuovamente con tono concitato dandogli dell' "extracomunitario coglione", rinfacciandogli la squalifica comminatagli dal G.S., complimentandosi polemicamente per il suo operato, battendogli le mani e mandandolo "a cagare" come dallo stesso ammesso nel corso dell'audizione resa il 26.04.2019;
- la Società FC Sudtirool Srl, per rispondere a titolo responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, vigente "ratione temporis" alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il Sig. Ferruccio Livieri (dirigente della società), per quanto allo stesso ascritto.

La fase predibattimentale

La comunicazione di conclusione delle indagini e l'atto di deferimento risultano ritualmente e rispettivamente notificate ad entrambi i deferiti.

Già sentito il sig. Livieri Ferruccio nel corso delle indagini, la società, all'esito della comunicazione di conclusione delle indagini, ha fatto pervenire alla Procura federale una memoria difensiva nel termine assegnatole.

Fissato il dibattimento per la riunione odierna, nessuna delle parti ha fatto pervenire ulteriori memorie.

Il dibattimento

All'odierna riunione il rappresentante della Procura federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi per Livieri Ferruccio la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro) e per la società la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

Il difensore della società, riportatosi alla memoria inviata alla Procura federale, ha concluso per il suo proscioglimento e, in subordine, per l'irrogazione della sanzione minima edittale.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.

L'arbitro Babar Ali, della sezione AIA di Merano, ha fatto pervenire alla segreteria del Giudice Sportivo Nazionale del SGS, per il tramite del presidente del Comitato provinciale AIA di Bolzano, un supplemento di rapporto della gara dal medesimo diretta il 17.2.2019 a Bolzano, svoltasi tra le compagini FC Sudtirolo e Pordenone Calcio, partecipanti al Campionato nazionale giovanissimi, girone B, ivi rappresentando un episodio verificatosi il 20.2.2019, tra le ore 9:30 e 9:40 del mattino in Merano.

In particolare, ha riferito di essere stato avvicinato da persona riconosciuta essere Livieri Ferruccio, dirigente accompagnatore della società F.C. Sudtirolo Srl nella gara di cui sopra che, imputatagli la inibizione comminatagli dal competente Giudice Sportivo, lo faceva oggetto di frasi ingiuriose (*extracomunitario coglione; coglione*).

Le indagini della Procura hanno confermato l'assunto.

In sede di audizione anche il Livieri, per quanto abbia cercato di limitare la portata offensiva delle frasi pronunciate, ha confermato l'episodio, verificatosi nel corso dell'incontro casuale occasionato dalla similare attività lavorativa svolta da entrambi.

In particolare, il Livieri ha ammesso i seguenti comportamenti, già per sé sufficienti a ritenerne la responsabilità: *"in concreto gli ho battuto le mani, gli ho detto <<bravo, complimenti per quello che hai fatto domenica scorsa e per la squalifica di due mesi che mi hai fatto prendere>> e nel proseguire oltre, con la mia attività, l'ho mandato a cagare (testuale: ndr); escludo, tuttavia, di averlo offeso, anche considerato che non è mio costume offendere i direttori di gara"*.

All'episodio ha assistito da una distanza di quindici metri circa, senza però avere udito il contenuto del colloquio, un collega di lavoro del direttore di gara, K.M., soggetto non tesserato.

Il contenuto del colloquio, da K.M. definito "animato" gli era riferito, su espressa domanda, dal direttore di gara.

Le circostanze di fatto riferite possono ritenersi provate.

Depongono in tal senso, invero, oltre alle dichiarazioni dell'arbitro, le pur parziali ammissioni dello stesso incolpato, effettivamente inibito dal competente G.S. "*per avere proferito frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell'arbitro*" (C.U. SGS n. 89 - Campionati Giovanili - del 19.2.2019).

Può dunque ritenersi accertata con sufficiente certezza la responsabilità dell'incolpato, il cui comportamento configura violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, Nuovo CGS-FIGC in cui risulta trasfuso l'art. 1bis, comma 1, del previgente CGS, di cui l'incolpato è tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Nuovo CGS-FIGC in cui a sua volta risulta trasfuso il precedente art. 3, comma 1.

Tenuto conto del particolare disvalore dell'episodio e delle espressioni pronunciate, intrise di sentimenti antirazziali e antisportivi, peraltro nella immediatezza del comportamento non contestato e già sanzionato dal G.S., proferite da soggetto tesserato per una società appartenente alla Lega Pro quale Dirigente accompagnatore di una squadra di giovanissimi calciatori, di cui dovrebbe essere un punto di riferimento e il cui comportamento dovrebbe rappresentare un esempio da emulare, sanzione congrua è quella richiesta dalla Procura.

Per il fatto ascritto al Livieri, la Procura federale ha deferito anche la società di appartenenza per sentirla rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS, vigente "*ratione temporis*".

Il difensore della società, presente al dibattimento, ha addotto a scriminante della propria assistita la promozione di manifestazioni antirazzismo, l'adesione ai principi etici del Codice della Lega, nonché l'adozione di un proprio Codice Etico costituente parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. lgs. n.231/20012, adottato ex art. 12 del codice di autoregolamentazione della Lega Pro.

Ha quindi contestato l'automatismo della responsabilità oggettiva in relazione al fatto del tesserato ed eccepito la inapplicabilità dell'art. 4, comma 2, del previgente CGS, dovendosi invece applicare, in quanto norma di natura sostanziale, l'art. 7 del Nuovo GGS-FIGC.

L'assunto, per quanto astrattamente corretto, non depone in termini di esclusione della responsabilità della società.

Il vigente art. 6, comma 2, CGS non esclude *tout court* la responsabilità della società, tuttora tenuta a rispondere ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma.

Il successivo art. 7, a sua volta, norma sicuramente di natura sostanziale, per tale motivo applicabile alla fattispecie in scrutinio in applicazione del principio del *favor rei*, poi, non esclude la suddetta responsabilità per la sola adozione di un Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto, ma demanda agli organi di giustizia, ai fini della esclusione o attenuazione della responsabilità, la valutazione della sua adozione, idoneità, efficacia ed effettivo funzionamento.

Se è vero, dunque, che il fatto del tesserato non può comportare l'automatico riconoscimento della responsabilità della società, è pur vero che non basta l'adozione di un Modello di organizzazione ai fini della sua esclusione e/o attenuazione.

Ed è anche vero che, sebbene possa valutarsi positivamente l'avvenuta adozione di siffatto Modello, grava sulla società, in applicazione del principio della vicinanza della prova, dedurre e allegare le misure concretamente adottate per la sua attuazione onde valutarne l'idoneità, efficacia ed effettivo funzionamento.

Nella specie, non sovengono, al fine di una totale esclusione della responsabilità, i dedotti eventi sporadici quali l'organizzazione di una gara nell'aprile del 2016 nell'ambito di una della Giornata Internazionale dello Sport indetta dall'ONU, né l'iniziativa organizzata in occasione dell'ultima gara casalinga della prima squadra nel campionato 2018, peraltro non autonomamente indetta, ma promossa dalla Lega Pro.

Nel caso concreto, di contro, maggiore pregnanza avrebbe assunto l'adozione, anche da parte della società, di un provvedimento sanzionatorio all'indomani dell'inibizione inflitta dal Giudice sportivo per fatti analoghi a quelli qui contestati, in ordine ai quali, invece, non è stata dedotta né allegata, se non in questa sede, una espressa e chiara manifestazione di dissenso.

La responsabilità della società va infine confermata anche in punto di fatto.

L'episodio verificatosi, invero, non può essere circoscritto nell'ambito di un rapporto privatistico tra il direttore di gara ed il Livieri, in quanto strettamente connesso alla direzione della gara della compagine del secondo, che vedeva questi in veste di Dirigente accompagnatore.

Per il fatto di quest'ultimo, pertanto, deve affermarsi ai fini disciplinari anche la responsabilità della società F.C. Sudtiroi Srl, nei cui confronti, comunque tenuto conto dell'adozione di un Codice etico e del Modello di organizzazione di cui si è detto, la sanzione richiesta dalla Procura Federale può essere ridotta nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale, infligge al Sig. Livieri Ferruccio la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e alla Società FC Sudtiroi Srl la sanzione della ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Così deciso in Roma, in data 2 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Amedeo Citarella

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Cesare Mastrocola

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

[9] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FARTHING ANN ELIZABETH [all'epoca dei fatti calciatrice straniera minorenni svolgente attività calcistica nell'interesse della società ASD Calcio Padova Femminile] - (nota n. 580/723 pf18-19 GC/AA/ep del 10.7.2019).

Con provvedimento del 10 luglio 2019 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto deferivano al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare la Sig.ra Farthing Ann Elizabeth, all'epoca dei fatti calciatrice straniera minorenni, svolgente attività calcistica nell'interesse della società ASD Calcio Padova Femminile, per la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità e di osservanza delle norme federali, di cui all'art. 1 bis co. 1 CGS, vigente "*ratione temporis*", con riferimento all'art. 40 comma 3 bis, punto 6 delle NOIF, poiché dichiarava falsamente di non essere mai stata tesserata con società appartenenti a Federazioni estere, inducendo così in errore l'apposita Commissione Federale che ne ratificava il tesseramento a decorrere dal 25.10.2018, tesseramento poi successivamente revocato dall'Ufficio Tesseramenti della FIGC, una volta avuta notizia dalla Federazione degli Stati Uniti d'America che la stessa era stata già tesserata per la società Missisipi Brilla Juniors, per la stagione 2017 - 2018.

Il deferimento

Il deferimento trae origine dai seguenti fatti.

La calciatrice Farthing Ann Elizabeth, minorenni (nata il 18.07.2002), cittadina degli Stati Uniti d'America, sottoscriveva in data 17.10.2018, una dichiarazione con la quale asseriva di non essere mai stata tesserata con società appartenenti a Federazioni estere.

La dichiarazione veniva sottoscritta anche dal padre e dalla madre, esercenti la potestà genitoriale, allo scopo di potere presentare la richiesta di tesseramento per la ASD Calcio Padova Femminile. Anche tale richiesta di tesseramento veniva sottoscritta dalla stessa calciatrice, dal padre e dalla madre.

Conseguentemente la Commissione Federale per l'esame delle richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri, nella riunione del 25.10.2018, esaminava la documentazione prodotta dalla ASD Padova Femminile, e ratificava il tesseramento.

L'Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C., in data 31.10.2018, inoltrava richiesta di informazioni alla Federazione degli Stati Uniti d'America ed apprendeva, in data 07.11.2018, che la suddetta calciatrice era già stata tesserata per la società Missisipi Brilla Juniors per la stagione 2017 - 2018.

Ne seguiva la revoca del tesseramento, che veniva comunicata agli interessati ed alla Procura Federale.

L'istruttoria

Nel corso dell'attività istruttoria venivano acquisiti numerosi documenti, costituenti fonti di prova e precisamente:

- a) la copia del modello di richiesta tesseramento per la società ASD Calcio Padova Femminile, con allegata dichiarazione della calciatrice straniera Farthing Ann Elizabeth, di non essere mai stata tesserata con società appartenenti a Federazioni straniere, datata 17.10.2018;
- b) la copia della comunicazione della Commissione Federale per l'esame delle richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri, con la quale si comunicava l'avvenuta ratifica del tesseramento della predetta calciatrice con decorrenza dal 25.10.2018;

- c) la copia della comunicazione del 07.11.2018 della Federazione USA con la quale si rappresentava che la predetta calciatrice risultava essere stata già tesserata per la società Missisipi Brilla Juniores, affiliata alla US Soccer – Federazione USA;
- d) la copia della comunicazione di revoca del tesseramento da parte dell'Ufficio Tesseramenti della FIGC del 12.11.2018, inviata anche alla Procura Federale.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto nei confronti della calciatrice Farthing Ann Elizabeth l'irrogazione della sanzione della squalifica per mesi 3 (tre), da scontarsi al primo tesseramento utile.

Nessuno è comparso per la deferita.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale ritiene che è da ritenersi senza dubbio provata l'accusa addebitata alla deferita.

Il modulo predisposto per rendere la dichiarazione con la quale si asserisce di non essere mai stati tesserati con società appartenenti a Federazioni straniere ha una impostazione estremamente schematica che non lascia spazio a dubbi interpretativi da parte di chi si accinga a compilarlo.

Esso reca, infatti, soltanto due alternative. Si può dichiarare di *“non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere”* oppure si può dichiarare *“di essere stato precedentemente tesserato per la società ...”*, con la possibilità di indicare la società e la Federazione di appartenenza.

Il modulo si presenta, pertanto, di semplice intelligibilità e comprensione anche da parte di chi non conosca perfettamente la lingua italiana, poiché la sua impostazione grafica fa comprendere a chiunque che vi sono soltanto due possibili dichiarazioni alternative.

Il lettore di nazionalità straniera, dinanzi alla scelta da compiere, deve necessariamente interpretare il suo significato avvalendosi, se necessario, della collaborazione di una persona che conosca la lingua italiana e che possa orientarlo.

Dobbiamo ancora osservare che anche l'altro modulo, quello per la richiesta di tesseramento, contempla una casella apposita con la stessa dichiarazione di non essere stato tesserato all'estero.

Anche tale secondo modulo, come sopra specificato, è stato sottoscritto sia dalla calciatrice che dai suoi genitori.

La deferita (ed i suoi genitori) hanno, pertanto, reso la dichiarazione per ben due volte.

Ciò considerato, si deve ritenere che la calciatrice di nazionalità straniera (assistita dai genitori) abbia compreso sufficientemente il significato della dichiarazione che le veniva richiesta e lo scopo di essa.

La calciatrice era, inoltre, ovviamente ben consapevole del proprio tesseramento per la società estera ed a fronte della ricostruzione proposta dalla Procura Federale, riscontrata documentalmente, non ha offerto una versione alternativa che possa spiegare o giustificare la sua decisione di rendere la dichiarazione di cui qui si tratta.

Il deferimento è, pertanto, da ritenersi fondato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale, infligge alla calciatrice Farthing Ann Elizabeth la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre) da scontarsi al primo tesseramento utile.

Così deciso in Roma, in data 2 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Fabio Micali

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Cesare Mastrocola

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

[10] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ASD CASSINO CALCIO 1924 - [nota n. 610/966 pf18-19 GC/GP/ma del 11.7.2019].

Il deferimento

Nel contesto della gara ASD Cassino Calcio 1924 - ASD Città di Anagni Calcio, disputata il 5 gennaio 2019 per il Campionato Nazionale Juniores, l'allenatore della prima delle due, a nome Oscar Fabrizio Fella, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, profferiva ripetute espressioni offensive nei confronti del calciatore Simone Ripa e dell'allenatore Giorgio Foglietta, entrambi tesserati per la Società antagonista e colpiva violentemente quest'ultimo con un calcio nella zona inguinale del corpo, tanto da causargli un edema al testicolo destro, giudicato guaribile in giorni sette, come risultava da referto dei sanitari del P.S. dell'Ospedale S. Benedetto di Alatri. Raggiunto ad istanza della Procura Federale dalla Comunicazione di Conclusione Indagini (CCI), il Fella patteggiava la pena, sicché la Procura Federale, con atto datato 11 luglio 2019, deferiva a questo Tribunale la Società ASD Cassino Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4 comma 2 CGS - FIGC vecchio testo) della violazione ascritta al Fella.

Il patteggiamento

Prima dell'apertura del dibattimento, così come previsto dall'art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, applicabile al caso in esame, la Procura Federale, a mani dell'avv. Gianmaria Camici, ha depositato la richiesta di patteggiamento sottoscritta dalla Società, nonché dalla stessa Procura Federale, che ha rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento sottoscritta dalle parti;

ritenuta l'applicabilità al caso in esame dell'art. 127 CGS - FIGC nuovo testo;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: sanzione base ammenda di euro 600,00 (seicento), ridotta di 1/3, sanzione finale ammenda di euro 400,00 (quattrocento);

risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento la Società ASD Cassino Calcio 1924, ai sensi dell'art. 127 comma 1 CGS - FIGC nuovo testo, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 127 comma 3 cit., secondo il quale "nel caso in cui l'organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione"; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, "l'efficacia dell'accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3 suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato altresì che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua; rilevato infine che l'ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della Società ASD Cassino 1924.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 127 nuovo CGS FIGC, dispone l'applicazione della seguente sanzione:

- per la società ASD Cassino Calcio 1924, sanzione dell'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

Dispone la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Così deciso in Roma, in data 2 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Cesare Mastrocola

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

II° COLLEGIO

Dott. Cesare Mastrocola - **Presidente**; Avv. Amedeo Citarella - Dott. Pierpaolo Grasso - Avv. Valentina Ramella - Avv. Sergio Quirino Valente - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia - **Rappresentante AIA**; dell'Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**

“”

(5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Ciappici ROBERTO (Presidente ASD Calcio Flaminia sino al novembre 2017, all'epoca dei fatti non tesserato ma soggetto che ha comunque svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi del comma 5 dell'art. 1bis del CGS vigente razione temporis) + ALTRI - (nota n. 238/313 pf18-19 GC/GP/ma del 4.7.2019).

Il deferimento

Con provvedimento prot. 238/313pf18-19/GC/GP/ma del 4 luglio 2019 la Procura Federale ha deferito:

- Ciappici Roberto, Presidente della società ASD Calcio Flaminia sino al novembre 2017, all'epoca dei fatti non tesserato ma soggetto che ha comunque svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi del comma 5 dell'art. 1bis del CGS vigente razione temporis:

1.1 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF, per aver consegnato al Sig. Marino Rosati, Presidente della SSD Virtus Campagnano, i modelli di svincolo ex art. 108 NOIF dei calciatori Amendola Gordon, Amorosino Francesco, Antonini Alessio, Bonimelli Marco, Britelli Federico, Bruzzichesi Mirco, Callegari Matteo, Cesarini Lorenzo, Ciarrocchi Andrea, Delle Fave Gianluca, Di Cesare Riccardo, Donati Francesco, Dos Santos Gomes Aleandro, Gabrielli Alessio, Gabrielli Christian, Gnignera Riccardo, Graziosi Graziano, Lama Riccardo, Laurenti Andrea, Lospennato Filippo, Lorenzetti Filippo, Mancini Mattias, Marra Lorenzo, Mecozzi Kevin, Minasi Davide, Morini Patrizio, Nardelli Manuel, Rosati Cesare, Rosati Diego, Saliu Nderim, Salvi Leonardo, Santi Valerio, Sica Gian Marco, Sperduti Valerio, Stangoni Alessandro, Sugoni Andrea, Tricerri Lorenzo e Visentin Matteo, da lui sottoscritti – peraltro privi di data e della contestuale sottoscrizione dei calciatori interessati – “nel 2018 e, dunque, in un periodo in cui lo stesso non rivestendo più alcuna carica all'interno della ASD Calcio Flaminia, non aveva il potere di impegnare la Società” (cfr. C.U. n. 6 TFN - Sezione Tesseramenti pubblicato il 16.10.2018), al fine specifico di realizzare il patto illecito di cui al capo 1.2 che segue;

1.2 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, per aver ideato, realizzato ed attuato, all'inizio della stagione sportiva 2017-2018, un patto illecito con il Sig. Marino Rosati, quando questi rivestiva la carica di Legale Rappresentante della SSD Virtus Campagnano, che prevedeva, tra l'altro, il trasferimento di quasi tutti i calciatori del settore giovanile della SSD Virtus Campagnano alla società ASD Calcio Flaminia con l'accordo che la gestione del settore “juniores” rimanesse in capo alla Società cedente, per la quale poi i calciatori sarebbero tornati a tesserarsi al termine della stagione in virtù dei modelli di svincolo ex art. 108 delle NOIF di cui la capo 1.1, e con lo specifico fine di consentire alla stessa società SSD Virtus Campagnano di chiedere alla società ASD Calcio Flaminia – una volta intervenuto il trasferimento della stessa al Sig. Francesco Bravini al quale il patto è stato tenuto nascosto -

il pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF conseguente al tesseramento per la ASD Calcio Flaminia con vincolo pluriennale dei calciatori Amorosino Francesco, Bonimelli Marco, Ciarrocchi Andrea, Di Cesare Riccardo, Dos Santos Gomes Aleandro, Gabrielli Christian, Graziosi Graziano, Lama Riccardo, Lorenzetti Filippo, Lospennato Filippo, Mancini, Mattias, Marra Lorenzo, Minasi Davide, Morini Patrizio e Rosati Diego, già tesserati per la SSD Virtus Campagnano;

- Rosati Marino, all'epoca dei fatti Presidente della SSD Virtus Campagnano:

2.1 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 2, del CGS vigente *ratione temporis*, per aver cercato di intralciare e fuorviare lo svolgimento delle attività istruttorie nell'ambito del presente procedimento, riferendo indebitamente il tema delle indagini, anche tramite l'uso di "social network", ai Signori Amendola Gordon, Amorosino Francesco, Antonini Alessio, Bonimelli Marco, Britelli Federico, Bruzzichesi Mirco, Callegari Matteo, Cesarini Lorenzo, Ciarrocchi Andrea, Delle Fave Gianluca, Di Cesare Riccardo, Donati Francesco, Dos Santos Gomes Aleandro, Gabrielli Alessio, Gabrielli Christian, Gnignera Riccardo, Graziosi Graziano, Lama Riccardo, Laurenti Andrea, Lospennato Filippo, Lorenzetti Filippo, Mancini Mattias, Marra Lorenzo, Mecozzi Kevin, Minasi Davide, Morini Patrizio, Nardelli Manuel, Rosati Cesare, Rosati Diego, Saliu Nderim, Salvi Leonardo, Santi Valerio, Sica Gian Marco, Sperduti Valerio, Stangoni Alessandro, Sugoni Andrea, Tricceri Lorenzo e Visentin Matteo, calciatori tesserati – all'epoca dei fatti - per la società ASD Calcio Flaminia, prima delle loro audizioni programmate dalla Procura Federale, in particolare chiedendo agli stessi di rispondere alle domande dell'inquirente in modo contrario alla verità dei fatti;

2.2 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente *ratione temporis*, in relazione all'art. 108 delle NOIF per essersi procurato, aver conservato ed utilizzato i modelli di svincolo ex art. 108 NOIF dei calciatori Amendola Gordon, Amorosino Francesco, Antonini Alessio, Bonimelli Marco, Britelli Federico, Bruzzichesi Mirco, Callegari Matteo, Cesarini Lorenzo, Ciarrocchi Andrea, Delle Fave Gianluca, Di Cesare Riccardo, Donati Francesco, Dos Santos Gomes Aleandro, Gabrielli Alessio, Gabrielli Christian, Gnignera Riccardo, Graziosi Graziano, Lama Riccardo, Laurenti Andrea, Lospennato Filippo, Lorenzetti Filippo, Mancini Mattias, Marra Lorenzo, Mecozzi Kevin, Minasi Davide, Morini Patrizio, Nardelli Manuel, Rosati Cesare, Rosati Diego, Saliu Nderim, Salvi Leonardo, Santi Valerio, Sica Gian Marco, Sperduti Valerio, Stangoni Alessandro, Sugoni Andrea, Tricceri Lorenzo e Visentin Matteo, sottoscritti dal Sig. Roberto Ciappici e, peraltro, privi di data e della contestuale sottoscrizione dei calciatori interessati, provvedendo alla consegna di detti moduli nel periodo aprile-maggio 2018 ai predetti calciatori tesserati per la società ASD Calcio Flaminia istigandoli al deposito presso il competente Comitato della LND pur nella piena consapevolezza della nullità dei moduli in questione la cui sottoscrizione era stata apposta ad un soggetto non più in grado di rappresentare legalmente la società svincolante;

2.3 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente *ratione temporis*, per

aver ideato, realizzato ed attuato, all'inizio della stagione sportiva 2017-2018, un patto illecito con il Sig. Roberto Ciappici, quando questi rivestiva la carica di Legale Rappresentante della ASD Calcio Flaminia, che prevedeva, tra l'altro, il trasferimento di quasi tutti i calciatori del settore giovanile della SSD Virtus Campagnano alla società ASD Calcio Flaminia con l'accordo che la gestione del settore "juniores" rimanesse in capo alla Società cedente, per la quale poi i calciatori sarebbero tornati a tesserarsi al termine della stagione in virtù dei modelli di svincolo ex art. 108 delle NOIF di cui ai capi 1.1 e 2.2, e con lo specifico fine di consentire alla stessa società SSD Virtus Campagnano di chiedere alla società ASD Calcio Flaminia – una volta intervenuto il trasferimento della stessa al Sig. Francesco Bravini al quale il patto è stato tenuto nascosto - il pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF conseguente al tesseramento per la ASD Calcio Flaminia, con vincolo pluriennale, dei calciatori Amorosino Francesco, Bonimelli Marco, Ciarrocchi Andrea, Di Cesare Riccardo, DOS Santos Gomes Aleandro, Gabrielli Christian, Graziosi Graziano, Lama Riccardo, Lorenzetti Filippo, Lospennato Filippo, Mancini, Mattias, Marra Lorenzo, Minasi Davide, Morini Patrizio e Rosati Diego;

- Chirico Romano, Direttore Generale della Soc. Virtus Campagnano per la stagione sportiva 17/18: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver attivamente e fattivamente collaborato con il Sig. Marino Rosati, all'epoca dei fatti Presidente della SSD Virtus Campagnano, al fine di procurare i modelli di svincolo ex art. 108 NOIF dei calciatori Amendola Gordon, Amorosino Francesco, Antonini Alessio, Bonimelli Marco, Britelli Federico, Bruzzichesi Mirco, Callegari Matteo, Cesarini Lorenzo, Ciarrocchi Andrea, Delle Fave Gianluca, Di Cesare Riccardo, Donati Francesco, Dos Santos Gomes Aleandro, Gabrielli Alessio, Gabrielli Christian, Gnignera Riccardo, Graziosi Graziano, Lama Riccardo, Laurenti Andrea, Lospennato Filippo, Lorenzetti Filippo, Mancini Mattias, Marra Lorenzo, Mecozzi Kevin, Minasi Davide, Morini Patrizio, Nardelli Manuel, Rosati Cesare, Rosati Diego, Saliu Nderim, Salvi Leonardo, Santi Valerio, Sica Gian Marco, Sperduti Valerio, Stangoni Alessandro, Sugoni Andrea, Tricerri Lorenzo e Visentin Matteo, sottoscritti dal Sig. Roberto Ciappici e, peraltro, privi di data e della contestuale sottoscrizione dei calciatori interessati, provvedendo alla consegna di detti moduli nel periodo aprile-maggio 2018 ai predetti calciatori tesserati per la società ASD Calcio Flaminia istigandoli anch'egli al deposito presso il competente Comitato della LND pur nella piena consapevolezza della nullità dei moduli in questione la cui sottoscrizione era stata apposta ad un soggetto non più in grado di rappresentare legalmente la società svincolante;

- Amendola Gordon, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia:

1.1 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

1.2 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis per

aver rilasciato dichiarazioni non veridiche alla Procura Federale circa il momento della consegna del modello di svincolo ex art. 108 NOIF, accogliendo l'invito in tal senso formulatogli da Marino Rosati;

- Amorosino Francesco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Antonini Alessio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Bonimelli Marco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Britelli Federico, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Bruzichesi Mirco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Callegari Matteo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Ciarrocchi Andrea, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza

e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Di Cesare Riccardo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Donati Francesco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Dos Santos Gomes Aleandro, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Gabrielli Alessio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Gabrielli Christian, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia:
1.1 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

1.2 violazione dell'obbligo di cui all'art. 1 bis, comma 3, del CGS vigente razione temporis, in quanto, sebbene ritualmente convocato per ben due volte, non si presentava innanzi ai Collaboratori della Procura Federale per essere audito;

- Graziosi Graziano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia:
1.1 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND

un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

1.2 violazione dell'obbligo di cui all'art. 1 bis, comma 3, del CGS vigente ratione temporis, in quanto, sebbene ritualmente convocato per ben due volte, non si presentava innanzi ai Collaboratori della Procura Federale per essere audito;

Laurenti Andrea, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia:

1.1 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

1.2 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis per aver rilasciato dichiarazioni non veridiche alla Procura Federale circa il momento della consegna del modello di svincolo ex art. 108 NOIF, accogliendo l'invito in tal senso formulatogli da Marino Rosati;

- Lospennato Filippo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Lorenzetti Filippo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Mancini Mattias, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

Marra Lorenzo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

Mecozzi Kevin, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente *ratione temporis*, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

Minasi Davide, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia:

1.1 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente *ratione temporis*, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

1.2 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente *ratione temporis* per aver rilasciato dichiarazioni non veridiche alla Procura Federale circa il momento della consegna del modello di svincolo ex art. 108 NOIF, accogliendo l'invito in tal senso formulatogli da Marino Rosati;

- Morini Patrizio all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente *ratione temporis*, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Nardelli Manuel all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente *ratione temporis*, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Rosati Cesare all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente *ratione temporis*, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Rosati Diego, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia,

1.1 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente *ratione temporis*, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

1.2 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis per aver rilasciato dichiarazioni non veridiche alla Procura Federale circa il momento della consegna del modello di svincolo ex art. 108 NOIF, accogliendo l'invito in tal senso formulatogli da Marino Rosati;

- Saliu Nderim, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Salvi Leonardo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia:

1.1 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

1.2 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis per aver rilasciato dichiarazioni non veridiche alla Procura Federale circa il momento della consegna del modello di svincolo ex art. 108 NOIF, accogliendo l'invito in tal senso formulatogli da Marino Rosati;

- Santi Valerio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Sica Gian Marco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Sperduti Valerio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;

- Stangoni Alessandro, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;
- Sugoni Andrea, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia:
 - 1.1 violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;
 - 1.2 violazione dell'obbligo di cui all'art. 1 bis, comma 3, del CGS vigente razione temporis, in quanto, sebbene ritualmente convocato per ben due volte, non si presentava innanzi ai Collaboratori della Procura Federale per essere audito;
- Triccerri Lorenzo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;
- Visentin Matteo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Calcio Flaminia: violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente razione temporis, in relazione all'art. 108 delle NOIF per aver depositato presso il competente Comitato della LND un modello di svincolo ex art. 108 NOIF nullo poiché sottoscritto dal Sig. Roberto Ciappici, privo del potere di rappresentare legalmente la società ASD Calcio Flaminia;
- la società SSD Virtus Campagnano, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 CGS vigente razione temporis, per le condotte, quali sopra descritte, ascrivibili rispettivamente al suo Presidente, munito di poteri di rappresentanza, Sig. Marino Rosati ed al suo tesserato, all'epoca dei fatti, Sig. Romano Chirico.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati sono state prodotte le memorie difensive a firma dell'Avv. Matteo Sperduti per i sigg.ri Matteo Rosati, Cesare Rosati e Diego Rosati, nonché a firma dell'Avv. Claudio Ciarrocchi per i Sigg.ri Amendola Gordon, Bonimelli Marco, Di Cesare Riccardo, Ciarrocchi Andrea, Lo Spennato Filippo, Lorenzetti Filippo, Marra Lorenzo, Miasi Davide e Morini Patrizio.

Il dibattimento

All'udienza del 2 agosto 2019, oltre agli Avv.ti Sperduti e Ciarrocchi per i deferiti sopra indicati, ha presenziato l'Avv. Di Stefano per il Sig. Donati Francesco, nonché i deferiti Marino Rosati, Chirico Romano, Britelli Federico, Mecozzi Kevin e Visentin Matteo.

La Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- Ciappici Roberto, inibizione per 21 mesi
 - Rosati Marino, inibizione per 24 mesi;
 - Chirico Romano, inibizione per 12 mesi;
 - Amendola Gordon, squalifica per 6 gare ufficiali;
 - Antonini Alessio, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Bonimelli Marco, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Britelli Federico, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Bruzzichesi Mirco, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Ciarrocchi Andrea, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Di Cesare Riccardo, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Donati Francesco, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Dos Santos Gomes Aleandro, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Lospennato Filippo, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Lorenzetti Filippo, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Mancini Mattias, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Marra Lorenzo, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Mecozzi Kevin, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Minasi Davide, squalifica per 6 gare ufficiali;
 - Morini Patrizio, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Nardelli Manuel, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Rosati Cesare, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Rosati Diego, squalifica per 6 gare ufficiali;
 - Salvi Leonardo, squalifica per 6 gare ufficiali;
 - Santi Valerio, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Sperduti Valerio, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Stangoni Alessandro, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Tricceri Lorenzo, squalifica per 6 gare ufficiali;
 - Visentin Matteo, squalifica per 6 gare ufficiali;
 - Amorosino Francesco, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Callegari Matteo, squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Gabrielli Alessio squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Gabrielli Christian squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Graziosi Graziano squalifica per 5 gare ufficiali;
 - Laurenti Andrea squalifica per 6 gare ufficiali;
 - Saliu Nderi squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Sica Gian Marco squalifica per 4 gare ufficiali;
 - Sugoni Andrea squalifica per 5 gare ufficiali;
 - SSD Virtus Campagnano, ammenda pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00).
- Gli avvocati Sperduti, Ciarrocchi e Di Stefano hanno insistito nel richiedere il proscioglimento dei propri assistiti.

Ha preso la parola anche il sig. Chirico Romano sostenendo la totale estraneità ai fatti contestati.

I motivi della decisione

Preliminarmente il collegio deve evidenziare che per alcuni dei deferiti non vi è prova dell'avvenuta regolare ricezione dell'avviso di convocazione dell'odierna udienza, né, in alcuni casi, del deferimento, non risultando depositata in atti la cartolina che, nei casi di notifica, è l'unico mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto regolare ricevimento della raccomandata a.r. inviata (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Trib. Civ. ord. 16 marzo 2018, n. 6524; Corte di Cassaz. Sez. Trib. Civ. 17 marzo 2017, n. 6918).

Con riferimento, poi, alla posizione del Sig. Sica il collegio rileva che dal momento di ricezione della comunicazione alla data dell'udienza non sono trascorsi quindici giorni liberi così come previsto dall'art. 93, comma 2 del Codice di giustizia sportiva FIGC.

Al riguardo, pertanto, il collegio ritiene che, laddove tali carenze non siano state sanate dalla presenza delle parti all'udienza di trattazione e non siano state in tale sede eccepite, si debba procedere a disporre il rinvio della discussione.

Ciò premesso, il Collegio ritiene, pertanto di stralciare la posizione dei Sigg.ri Amorosino Francesco, Callegari Matteo, Gabrielli Alessio, Gabrielli Christian, Graziosi Graziano, Laurenti Andrea, Saliu Nderi, Sica Gian Marco squalifica, Sugoni Andrea, SSD Virtus Campagnano, rinviando per i predetti soggetti, la trattazione del deferimento al giorno 27 settembre 2019.

Con riferimento alle restanti posizioni, il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato come di seguito si esporrà.

Si ritiene preliminarmente di rigettare l'eccezione di inutilizzabilità dei messaggi whatsapp formulata dalla difesa del Rosati sia perché gli stessi sono stati regolarmente acquisiti, dietro consenso espresso dei deferiti e, inoltre, lo stesso Rosati non ha mai disconosciuto l'invio ed il contenuto di tali messaggi.

Al di là di una generica doglianza in ordine all'acquisizione impropria della predetta prova, alcuna reale contestazione, in ordine alla paternità dei messaggi whatsapp inviati, viene effettuata dalla difesa del deferito.

Nel merito ritiene il collegio che la approfondita attività di indagine effettuata dalla Procura Federale ha avuto modo di rilevare la piena consapevolezza in ordine alla circostanza che, al momento in cui i modelli di svincolo sono stati consegnati ai giocatori, il Ciappici non rivestisse alcuna carica all'interno della società ASD Flaminia e, pertanto, non poteva, in alcun modo rappresentare la società.

Ma la gravità dell'operato del Ciappici e del Rosati appare di tutta evidenza dalle stesse dichiarazioni rese dai predetti, giacché, a prescindere dalla data in cui il modello è stato firmato, entrambi erano consapevoli che lo stesso non potesse più spiegare alcuna validità.

Va ricordato, infatti, che, ex art. 108 delle NOIF il modulo va depositato, a pena di nullità, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione; pertanto l'aver firmato i modelli – a voler ritenere plausibile la tesi sostenuta dai deferiti – nel luglio 2017 e l'aver, poi, consigliato e suggerito ai giocatori di firmare gli stessi fra l'aprile e il maggio 2018, appare elemento che, di per se solo, è idoneo a sorreggere il quadro delineato nell'atto di deferimento laddove, fra l'altro, l'effetto

conseguenziale è stato quello di tentare di far conseguire all'ASD Campagnaro un indubbio vantaggio patrimoniale.

Nel caso di specie, poi, appare ancor più evidente il comportamento illecito tenuto dai deferiti se si pone in evidenza che:

- il Ciappici ha dichiarato di non aver mai comunicato al neopresidente dell'ASD Flaminia di aver firmato i modelli in questione;
- il Ciappici ha dichiarato di aver consegnato tali modelli, non firmati dai giocatori, al Rosati pur non avendo il predetto alcun ruolo nella società in questione;
- non è dato comprendere come sia possibile che il Ciappici abbia firmato nel 2017 i modelli di svincolo relativi ad alcuni giocatori tesserati per l'ASD Flaminia solo a Gennaio 2018;
- Non è dato comprendere per quale motivo il Ciappici non abbia proceduto a consegnare i modelli ai calciatori per la loro stipula e per il loro tempestivo deposito ex ar.108 NOIF, ma abbia consegnato gli stessi al Sig. Rosati;
- Non è dato comprendere come mai il Rosati abbia conservato i modelli e non li abbia consegnati ai giocatori salvo, poi, chiedere ai giocatori, nel maggio 2018, di firmare gli stessi e di inviarli, pur nella piena consapevolezza che gli stessi non avessero più alcuna validità.

Sul punto non può essere accolta la tesi della difesa del Rosati giacché in tale sede non è in discussione la liceità, in astratto, di porre in essere simili accordi, bensì le modalità con le quali, nel caso di specie, gli odierni deferiti hanno concretamente operato.

Appare, pertanto, verosimile che il Ciappici, così come già evidenziato dalla pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Tesseramenti pubblicata con C.U. 6/TFN del 16 ottobre 2018, abbia firmato nel 2018 i modelli di svincolo (altrimenti non si spiegherebbe come mai abbia firmato modelli di svincolo anche di ragazzi che sono stati tesserati nel Gennaio 2018); pur tuttavia la questione non muta anche qualora il Ciappici avesse firmato i modelli al momento in cui rivestiva la carica di Presidente.

Al riguardo la tesi sostenuta dalla difesa del Rosati non può trovare accoglimento.

Le dimissioni dalla carica di Presidente, fanno venir meno ogni potere di rappresentanza in capo al soggetto dimissionario, a nulla rilevando che sul foglio censimento della società ASD Flaminia vi sia una presunta *"autorizzazione alla firma"* asseritamente conservata in capo al Ciappici.

La stessa pronuncia della Corte di Giustizia Federale citata dalla difesa per avvalorare la validità dei documenti di svincolo, di fatto, prevede espressamente che il momento fondamentale per verificare la validità della procedura di svincolo è quello del suo deposito, previsto, come già detto, a pena di nullità entro venti giorni dalla data di sottoscrizione del modello.

Non v'è chi non veda che sia il Ciappici che il Rosati erano ben a conoscenza che, nel momento in cui ai ragazzi veniva consegnato il modello e veniva data disposizione di trasmetterlo, lo stesso non avesse alcuna validità al momento dell'eventuale deposito, giacché il Ciappici non era titolato a rappresentare la società e, quindi, a vincolare la stessa.

Anche con riferimento alla condotta posta dal Rosati, volta ad orientare le dichiarazioni dei calciatori da rendere alla Procura Federale, dal compendio delle dichiarazioni fornite dai giocatori, appare ampiamente dimostrata la condotta contestata.

Le condotte sopra evidenziate sono ascrivibili anche al De Chirico, in ragione del ruolo rivestito e dell'evidente presenza in ogni circostanza evidenziata nell'atto di deferimento, come anche più volte emerso dalle dichiarazioni rese dai calciatori.

Con riferimento alle condotte dei singoli calciatori, val la pena evidenziare che gran parte dei deferiti non ha contestato la ricostruzione effettuata dalla Procura Federale e, pertanto, per il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. che, per espresso rinvio dinamico trova attuazione anche nel processo sportivo, il collegio ritiene che le fonti di prova evidenziate dalla Procura siano idonee a ritenere sufficientemente provate le condotte contestate.

Con riferimento, invece, alle tesi sostenute dalle difese dei calciatori costituiti, il Collegio ritiene che, sebbene debba darsi rilevanza, ai fini di addivenire ad una consistente attenuazione della sanzione, alla giovane età dei deferiti ed alla inesperienza degli stessi, ritiene il Collegio quanto mai anomala la circostanza che gli stessi non fossero a conoscenza che il Ciappici non fosse più Presidente dell'ASD Calcio Flaminia al momento in cui il Rosati ha invitato i calciatori a firmare il modulo ed a inviarlo agli organi competenti; ad ogni buon conto anche la mancata sottoscrizione contestuale del modulo avrebbe dovuto portare gli stessi a prestare maggiore attenzione alle vicende in essere.

A conforto di quanto sopra indicato va evidenziato che uno dei giocatori deferiti, Nardelli Manuel, ha anche dichiarato di aver fatto presente al Rosati, al momento in cui ha ricevuto il modulo, che il Ciappici non fosse più Presidente della società.

Sotto altro profilo appare strana la circostanza che i giocatori, per i rapporti con la società ASD Calcio Flaminia si interfacciassero con il Rosati che non aveva alcun ruolo nella predetta società e ciò anche alla luce dei consigli che lo stesso dava ai ragazzi in ordine alla necessità di procedere all'invio del modulo onde evitare di trovarsi vincolati con la società Flaminia fino al compimento del venticinquesimo anno di età ed in ordine al fatto che molti di loro hanno dichiarato di aver ricevuto il modulo senza neanche averlo richiesto.

Anche la circostanza evidenziata dal neo presidente dell'ASD Calcio Flaminia che ha riferito che, nell'immediatezza degli eventi alcuni ragazzi gli avessero riferito di aver ricevuto il modulo dal De Chirico fa emergere alcuni aspetti contraddittori che inducono il Collegio a ritenere quantomeno superficiale la condotta tenuta dai giocatori deferiti.

Alcun dubbio, poi, sussiste in ordine alla responsabilità di coloro che non hanno inteso presentarsi alle audizioni disposte dalla Procura Federale.

Il quadro probatorio così delineato induce il Collegio a ritenere congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, con la precisazione, tuttavia, che debbano essere sanzionate in egual misura le condotte del Ciappici e del Rosati.

Con riferimento alle condotte dei singoli calciatori si ritiene che la giovane età e l'inesperienza mostrata nel caso concreto possano essere ritenute elementi idonei a riconoscere una congrua riduzione della sanzione richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- Ciappici Roberto, inibizione per 21 (ventuno) mesi

- Rosati Marino, inibizione per 21 (ventuno) mesi;
- Chirico Romano, inibizione per 12 (dodici) mesi;
- Amendola Gordon, squalifica per 3 (tre) gare ufficiali;
- Antonini Alessio, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Bonimelli Marco, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Britelli Federico, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Bruzzichesi Mirco, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Ciarrocchi Andrea, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Di Cesare Riccardo, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Donati Francesco, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Dos Santos Gomes Aleandro, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Lospennato Filippo, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Lorenzetti Filippo, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Mancini Mattias, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Marra Lorenzo, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Mecozzi Kevin, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Minasi Davide, squalifica per 3 (tre) gare ufficiali;
- Morini Patrizio, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Nardelli Manuel, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Rosati Cesare, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Rosati Diego, squalifica per 3 (tre) gare ufficiali;
- Salvi Leonardo, squalifica per 3 (tre) gare ufficiali;
- Santi Valerio, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Sperduti Valerio, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Stangoni Alessandro, squalifica per 1 (una) gara ufficiale;
- Tricceri Lorenzo, squalifica per 3 (tre) gare ufficiali;
- Visentin Matteo, squalifica per 3 (tre) gare ufficiali

DISPONE

Il rinvio dell'udienza di trattazione del presente deferimento al 27 settembre 2019, alle ore 11, con riferimento alle posizioni dei seguenti soggetti:

- Amorosino Francesco;
- Callegari Matteo;
- Gabrielli Alessio;
- Gabrielli Christian;
- Graziosi Graziano;
- Laurenti Andrea;
- Saliu Nderi;
- Sica Gian Marco;
- Sugoni Andrea;
- SSD Virtus Campagnano

Così deciso in Roma, in data 2 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Pierpaolo Grasso

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Cesare Mastrocola

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Salvatore Floriddia